

REVISTA INTERNACIONAL DE DERECHO ROMANO

---

**'MERCATO' FUNERARIO E POLITICA DEL CONSENSO:  
IL *PRAGMATICUM* IN C. 1.2.18**

**FUNERAL "MARKET" AND POLITICS OF CONSENSUS: THE  
*PRAGMATICUM* IN C. 1.2.18**

**Elio Dovere  
Professore Ordinario  
di Istituzioni e storia del diritto romano  
Università degli Studi di Napoli «Parthenope»**

1. - La Grande Chiesa di Costantinopoli, che nelle corpose risultanze legislative della prima metà del VI secolo appare formalmente centrata sulle chiese di Santa Sofia, Santa Irene, San Teodoro e su quella che, «...*aedificata ...a piaae memoriae*

*Verina*», Giustiniano dice dedicata «*virginis et dei genitricis Mariae*»<sup>1</sup>, sotto molti aspetti si percepisce assolutamente diversa, in tutte le fonti, da qualsiasi altra *ecclesia* dell'impero<sup>2</sup>. E diversa non solo per significative ragioni politiche legate sia alla contiguità col Palazzo di un'autorità sinodale permanente (ἡ σύνοδος ἐνδημοῦσα<sup>3</sup>) sia per l'autorevole presenza *in loco* di un patriarca<sup>4</sup>, ma anche perché strutturalmente e funzionalmente connotata in forma eccezionale rispetto a tutte le altre *ecclesiae* locali<sup>5</sup>: ormai una vera e propria potenza economica,

---

<sup>1</sup> NovIustin. 3.1.20 ss. (a. 535).

<sup>2</sup> Per la notorietà delle questioni toccate nel testo i rinvii bibliografici e documentari vengono ridotti all'essenziale; dunque, cfr. qui solo *Theodorus Anagnostes. Kirchengeschichte* (ed. Hansen= PG 86a.165 ss.).

<sup>3</sup> Piuttosto che richiamare la letteratura divenuta 'classica' (per es. sul clero della capitale bizantina: Janin, Darrouzès, ecc.) sull'origine e il consolidarsi del patriarcato (Haase, Laurent, Istravridis, Salachas, Winkelmann, ecc.) e del cd. sinodo permanente (Hajjar, Potz, Bartelink, ecc.), basti ricordare le pagine più che informate, di G. DAGRON, *Costantinopoli. Nascita di una capitale (330-451)* (trad. di A. Serafini), Torino 1991, 417 ss.

<sup>4</sup> Si pensi solo al ruolo giocato, nell'ultimo tratto del sec. V, dal patriarca Acacio nella vicenda dell'usurpazione di Basilisco: vd. il mio *Λ'ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΒΑΣΙΛΙΣΚΟΥ. Un caso di normativa imperiale in Oriente su temi di dogmatica teologica*, in *Medicina legum II. Formula fidei e normazione tardoantica*, Bari 2011, n. 1 (= in *SDHI*. 51, 1985, 153 ss.); ma adde pure la questione 'costituzionale' evocata nello studio cit. *infra* nt. 106.

<sup>5</sup> Si ricordi, per es., l'importante CTh. 16.2.45 (qui vd. il mio *Ius principale e catholica lex (secolo V)*<sup>2</sup>, Napoli 1999, 173 ss.).

soprattutto grazie a uno statuto fiscale per essa particolarmente vantaggioso, al corposo flusso di liberalità indirizzate a suo favore, alla sua enorme ricchezza sostanziata di terre, immobili, attività lavorative organizzate (in maggior numero *ergasteria*<sup>6</sup>), 'fondazioni', quote della pubblica annona<sup>7</sup>.

Una chiesa, peraltro, quella maggiore costantinopolitana, animata da un clero a dir poco significativo non solo per il numero dei membri – presbiteri, chierici di grado inferiore, alte gerarchie, monaci<sup>8</sup> –, ma prima d'ogni altra cosa per la sua complessa e sofisticata articolazione/specializzazione: una situazione istituzionale, insomma, obiettivamente del tutto speciale<sup>9</sup>, al culmine, in qualche maniera, del sistema ormai per molti versi giuridicamente 'organizzato' delle chiese dell'intero

---

<sup>6</sup> «Spesso i termini *ergasterion* (officina) e *taberna* si usano come sinonimi di botteghe o negozi dove si vendono le merci. Ciò si spiega col fatto che spesso il laboratorio o l'officina era connessa colla bottega di vendita...»: G. FERRARI DALLE SPADE, *Le immunità ecclesiastiche nel diritto romano imperiale*, in *Scritti giuridici III*, Milano 1956, 125 ss. (= in *AIV*. 99, 1939-40, 105 ss., da cui cito: qui 159 nt. 1).

<sup>7</sup> Una sintesi, con fonti, è nel bel libro di DAGRON, *Costantinopoli* cit. (nt. 3), spec. 495 ss.

<sup>8</sup> Vd., per es., lo stuolo di 'personale' (dai presbiteri agli *ostiarii*) rintracciabile in *NovJustin.* 3.1 s. (a. 535).

<sup>9</sup> Per es. cfr. cann. 9 e 17 di 'Calcedonia': ACO (ed. Schwartz) 2.1.2.160-162; ma spec. can. 28: ACO 2.1.3.88 s.; nella prospettiva del *ius Romanorum* vd. A. M. DEMICHELI, *La MEGALE EKKLHSIA nel lessico e nel diritto di Giustiniano*, Milano 1990.

impero. E questo, d'altra parte, col pieno accordo del legislatore civile, fin dalle decisioni del concilio calcedonese dell'anno 451<sup>10</sup>.

Proprio al centro del V secolo - e lo si coglie, appunto, dai documenti del quarto sinodo ecumenico della *catholica ecclesia*, siano essi i canoni approvati dai Padri siano le tracce delle proposte civili che precedettero la definizione di questi ultimi (ovvero le articolate richieste del *basiléus* e le corrispondenti, ma non sempre adesive, risposte del concilio<sup>11</sup>) - emerge il primo denso momento di coagulo di uno dei segmenti economico-istituzionali focali del mondo protobizantino, cioè la Grande Chiesa della capitale. Questa, nelle fonti, si svela come reale forza economica (e politica) dotata di un formidabile patrimonio e collegata a tale sfaccettata molteplicità di impegni imprenditoriali da sollecitare per ciò, talora, finanche osservazioni non entusiastiche da parte del legislatore smagato

---

<sup>10</sup> Cfr. per es. ACO 2.1.2.156-159 (per i cann. 3 e 4 di 'Calcedonia'); si leggano di seguito i cann. 24, 25 e 26 volti alla protezione dei patrimoni ecclesiali e conventuali, nonché alla gestione autonoma di essi: ACO 2.1.2.162 s. Mi permetto di rinviare alla letteratura, sufficiente a un approccio giusromanistico, richiamata nel mio *Ius principale e catholica lex cit.* (nt. 5), 35 (*adde ora E. DOVERE, Sinodo di Calcedonia (a. 451) e legislazione d'Oriente*, in *Medicina legum III. Credo di Calcedonia e legislazione d'urgenza*, Bari 2013, n. 1, qui 10).

<sup>11</sup> Qui rimane prezioso G. BARONE ADESI, *Monachesimo ortodosso d'Oriente e diritto romano nel tardo antico*, Milano 1990, 323 ss.

benché, forse per forza di cose, condiscendente<sup>12</sup>. Per quanto concretamente attenta, in specie grazie ai suoi enti cittadini – asili per stranieri, ospedali, ospizi per anziani, orfanotrofi –, alle necessità del contesto dei bisognosi dell'affollatissima Nuova Roma, la Chiesa costantinopolitana, pervasivamente presente nello spazio urbano (si pensi alla numerosità delle case di sua proprietà, oppure all'intensità della produzione delle sue officine e botteghe<sup>13</sup>), appariva a tutti, e anzitutto ai *tenuiores* della giovane metropoli, a coloro cioè che versavano in stato di estrema occorrenza, come una sorta di punto di riferimento ineludibile, finanche pragmaticamente primario rispetto allo stesso *Palatium*.

In una sola espressione, nella prospettiva di stretto riguardo socio-politico, la *Megále Ecclesia* risalta senz'altro come un solido centro di potere economico assolutamente autonomo, e fin dalla metà del V secolo agevolmente in grado, secondo le prescrizioni canoniche, di essere correttamente gestita non solo, pastoralmente (e politicamente), dal suo *sacerdos* ma anche, amministrativamente, dal suo economo scelto dal clero cittadino<sup>14</sup>.

---

<sup>12</sup> È così in una non estesa *novella* di Giustiniano, emanata da questi più o meno al compimento del primo decennio di regno: Nov. 43.1 (a. 537).

<sup>13</sup> In via esemplificativa, tra le fonti, cfr. *Vita sanctae Olymp.* 5-7: Malingrey 416 ss.

<sup>14</sup> Cfr. il can. 26 di 'Calcedonia': ACO 2.1.2.163.

Analizzando i testi dei Padri così come le *leges generales* tardoantiche, questa Chiesa tanto ricca spicca come efficace collettore di risorse produttivamente indirizzate, a valle, a sostenere la quotidianità dei gruppi sociali in affanno, di tanti singoli cittadini della capitale e degli stranieri non particolarmente abbienti in difficoltà fisica, economica, morale<sup>15</sup>. Si tratta di un ruolo per nulla succedaneo a quello dell'impero, sebbene estremamente diverso anche per le sue caratteristiche intrinseche; la chiesa maggiore costantinopolitana, invero, rappresenta la giunzione perfetta tra la grande ricchezza laica dell'epoca e le diffuse necessità di molti, e questo grazie pure al consenso, e più che a tratti finanche per la forte sollecitazione, del legislatore: basterebbe scorrere la normazione di un secolo intero, dalla metà del V, col successore di Teodosio II, e sino a quella novellare giustiniana, per rinvenirne una più che ampia conferma<sup>16</sup>. Appare inequivocabile, infatti, come la funzione assistenziale della Chiesa 'imperiale' venga palesemente agevolata e talora persino implementata, con interventi normativi più che importanti, da

---

<sup>15</sup> È sufficiente cfr. Greg. Nazianz., *De vita sua*: PG 37.1131; Joan. Chrisost., *In Acta Apost. homil.* 9.3: PG 60.96-98; nonché C. 1.2.14 pr.-2 e 1.3.34 pr. (Leo, aa. 470 e 472). Vd. ancora il quadro in DAGRON, *Costantinopoli* cit. (nt. 3), 534 ss., con fonti e bibl.

<sup>16</sup> Cfr., per es., C. 1.3.24 (Marcian., a. 455) e, di un secolo più tarda, NovIustin. 120 (a. 544); *adde* C. 1.3.31 (Leo, a. 472).

chi ha esclusivamente compiti civili di governo<sup>17</sup>: l'obiettivo rimane quello di facilitare l'intensa attività di redistribuzione dell'eccedenza della ricchezza socialmente presente sul territorio, quella generosa dei *privati cives*, da parte della Grande Chiesa, in una realtà urbana troppo velocemente e patologicamente dilatatasi<sup>18</sup>, con una gran parte della variegata massa abitativa alla costante ricerca di spazio, di ricovero, di assistenza, di pane<sup>19</sup>.

E dunque, precisamente nei giorni dell'epocale concilio calcedonese<sup>20</sup>, l'impero d'Oriente aveva fissato con estrema

---

<sup>17</sup> Cfr. C. 1.2.19 (Iustin., a. 528), cui *adde*, dell'a. 530, C. 1.2.23. Bibliografia e fonti sono in C. CORBO, *Incertae personae e capacità successoria. Profili di una società e del suo diritto*, Napoli 2012, 181 ss.

<sup>18</sup> Basti cfr., per la seconda metà del sec. V (quella che qui particolarmente interessa), Zosim., *Hist. nov.* (ed. Paschoud) 2.35. Dati e fonti sono in DAGRON, *Costantinopoli* cit. (nt. 3), 526 ss.; *adde* W. MÜLLER-WIENER, *Costantinopoli, la nuova Roma*, in *Storia di Roma* III. *L'età tardoantica/II. I luoghi e le culture* (direz. di A. Schiavone), Torino 1993, 143 ss., massime 155 ss., e D. JACOBY, *La population de Constantinople à l'époque byzantine: un problème de démographie urbaine*, in *Byzantion* 31, 1961, 81 ss.

<sup>19</sup> Cfr. l'editto di Giustiniano 13.8 (vd. A. M. DEMICHELI, *L'Editto XIII di Giustiniano. In tema di amministrazione e fiscalità nell'Egitto Bizantino*, Torino 2000) per avere una qualche misura dell'elevato numero degli abitanti della capitale bizantina e di alcune delle loro difficoltà permanenti.

<sup>20</sup> L'importanza del IV concilio ecumenico è segnalata da grandi storici della chiesa e della teologia (vd. per es. A. GRILLMEIER, *Gesù il Cristo nella fede della Chiesa* I/II. *Dall'età apostolica al concilio di Calcedonia (451)* [a cura e

determinazione e profonda consapevolezza il quadro di riferimento generale dell'intera legislazione genericamente 'religiosa', in specie di quella a tutela della porzione dei ceti subalterni stabilmente necessitata a ricevere aiuto perché in fortissimo disagio. C. 1.2.12, una legge intrinsecamente collegata alle decisioni canoniche del sinodo conclusosi da appena dieci giorni – la costituzione è *data* il 12 novembre 451, i Padri avevano terminato i lavori solo il primo giorno dello stesso mese<sup>21</sup> –, permetteva al religiosissimo Marciano di lasciare ai posteri un documento compiutamente rappresentativo d'una consapevole visione politica dello sforzo sociale della chiesa, un vero e proprio punto fermo, da lì innanzi, per tutta la successiva produzione degli *officia imperiali*<sup>22</sup>.

La legge costituiva, subito a ridosso dell'importante esperienza conciliare di Calcedonia, un tentativo ben riuscito di sintetica

---

con trad. di E. Norelli-S. Olivieri], Brescia 1982, 953), ma è anche verificabile guardando all'interpretazione del dogma calcedonese nella recente cristologia italiana (Bordoni, Forte, Serenthà, Amato): vd. I. Petriglieri, *La definizione cristologica di Calcedonia nella cristologia italiana contemporanea*, Roma 2007.

<sup>21</sup> Fonti sono nel mio *Ius principale e catholica lex* cit. (nt. 5), 248 ss.

<sup>22</sup> Si tratta di un'ennesima conferma della religiosità del principe («*Marcianus princeps ...verus ecclesiae filius*»: Facund., *Defensio* 12.2.23: PL 67.837C); vd. E. DOVERE, *Il legislatore 'exsecutor' del concilio: Cl. 1, 1, 4*, in *Medicina legum III* cit. (nt. 10), n. 2 (= in *Labeo* 38, 1992, 147 ss.).

recinzione politica dei pregressi atteggiamenti normativi posti a difesa dell'opera istituzionalmente svolta dalle *ecclesiae* a favore di *pauperes* ed *egentes*<sup>23</sup>. Al contempo, però, e forse soprattutto, essa si candidava a rappresentare un 'ragionato' e persuasivo modello teorico di riferimento per le opzioni delle future cancellerie e, di conseguenza, per le relative ricadute sociali: a partire da quelle degli stessi tecnici marcianei nell'a. 455<sup>24</sup>,

---

<sup>23</sup> Cfr. C. 1.2.12.2: *Privilegia, quae generalibus constitutionibus universis sacrosanctis ecclesiis orthodoxae religionis retro principes praestiterunt, firma et illibata in perpetuum decernimus custodiri. Omnes sane pragmaticas sanctiones, quae contra canones ecclesiasticos interventu gratiae et ambitionis elicita sunt, robore suo et firmitate vacuatas cessare praecipimus. Et quia humanitatis nostrae est prospicere egenis ac dare operam, ut pauperibus alimenta non desint, salaria etiam, quae sacrosanctis ecclesiis in diversis speciebus de publico hactenus ministrata sunt, iubemus nunc quoque inconcussa et a nullo prorsus imminuta praestari liberalitatisque huic promptissimae perpetuam tribuimus firmitatem* («I privilegi che, in passato, grazie alle costituzioni generali gli imperatori hanno concesso a tutte le sacrosante chiese dalla fede ortodossa stabiliamo che, saldi e intatti, siano custoditi in perpetuo. Dunque, tutte le pragmatiche, che sono state carpite contro i canoni ecclesiastici per concedere un favore e per compiacere [qualcuno], disponiamo che, svuotate di ogni forza e valore, siano inapplicabili. E poiché è proprio della nostra umanità provvedere ai bisognosi e attivarci affinché ai poveri non manchi il sostentamento, ordiniamo che anche i salari che finora, in vari modi, sono stati versati per intervento pubblico alla sacrosante chiese siano offerti intatti pure ora e niente affatto intaccati da alcuno, e attribuiamo a questa importante liberalità una stabilità perpetua»). Vd. ora C. CORBO, *Paupertas. La legislazione tardoantica*, Napoli 2006, 214 ss.

<sup>24</sup> Cfr. C. 1.2.13.

passando per la successiva corposa produzione anastasiana non di rado impegnata, sia con provvedimenti immediati sia con interventi di governo indiretti o di lungo periodo (dei quali spesso, purtroppo, non ci è rimasta esplicita attestazione codificata<sup>25</sup>), giusto a favore dei bisogni primari della popolazione minuta e sofferente<sup>26</sup>, fino alle tante scelte poi effettuate decine di anni appresso dai prolifici esperti giustiniani (così, per esempio, è davvero significativa C. 1.2.25 (26), del 530, come pure la più tarda e celebre Nov. 131.9 dell'a. 545).

Ebbene, ancora di recente, dopo essere stato frequentemente al centro degli interessi della migliore ricerca<sup>27</sup>, il forte disagio

---

<sup>25</sup> Tuttavia, cfr. Lyd., *De mag.* 3.47: Wuensch 137.

<sup>26</sup> Si va, per es., dalla cancellazione dell'*auri lustralis collatio* (il χρυσόρυπον: cfr. C. 11.1.1), una tassa odiosa gravante persino su mendici e prostitute (cfr. Procop. *Gaz.*, *Paneg.* 13: Kempen 10 s.), all'intensa attività di recupero edilizio conseguente ai frequenti eventi sismici e agli incendi cittadini (cfr. Malal., *Chron.* 16: Dindorf 406.19 ss.; Ioan. Nik., *Chron.* 89.23 ss.: Charles 124). La legislazione di Anastasio, nonostante ricerche recenti, rimane tuttora in attesa di un'apposita indagine; si tratta di decine di *leges* ispirate da opzioni di governo indirizzate a scelte politiche di risanamento e a utili interventi di riforma amministrativa: vd. C. CAPIZZI, *L'imperatore Anastasio I (491-518). Studio sulla sua vita, la sua opera e la sua personalità*, Roma 1969; D. MOTTA, *L'imperatore Anastasio: tra storiografia ed agiografia*, in *MediterrAnt.* 6, 2003, 195 ss.

<sup>27</sup> Penso al bel libro di V. NERI, *I marginali nell'Occidente tardoantico. Poveri, "infames" e criminali nella nascente società cristiana*, Bari 1998.

sociale (e con esso il pratico assistenzialismo ecclesiale) drammaticamente diffuso non solo nel percosso Occidente romano-barbarico, ma pure nel più tranquillo Oriente protobizantino, è stato oggetto di particolare attenzione; e tra le diverse prospettive scelte per inquadrare l'oggetto delle indagini vi sono stati i molteplici riflessi legislativi dell'impero cristianizzato, sia quelli codificati da Teodosio nel 438 sia quelli organizzati più o meno un secolo dopo da Giustiniano I<sup>28</sup>. *More solito*, malauguratamente, l'esuberante legislazione di Anastasio ha continuato a rimanere fuori da tale orizzonte, a dispetto delle sollecitazioni che, viceversa, massime a favore di un buon approccio al tema che qui interessa, essa avrebbe dovuto suscitare per il suo essere testimone qualificato di una pratica di governo allora ispirata, secondo un costume non proprio del tutto consueto in epoca tarda, al reale risanamento della finanza pubblica, all'oculata amministrazione dei beni dell'impero, allo sviluppo delle attività produttive pubbliche e private.

2. - Tra le tante leggi di questo sovrano, un brevissimo testo (almeno così pervenutoci) forse del principio del VI secolo, per quanto genericamente attinente al problema dell'indigenza - ma, e neanche tanto implicitamente, teso pure ad affrontare

---

<sup>28</sup> Si vd. il volume XXXVI di *Κοινωνία* (2012), con gli Atti del convegno dell'anno precedente «*Povertà e disagio sociale nell'Italia tardoantica*», tenutosi a Napoli; C. CORBO, *Poveri*, in *Società e diritto nella tarda antichità* (a cura di L. De Giovanni), Napoli 2012, 159 ss.

altre pressanti questioni –, poiché attento alla caritativa presenza sociale della *ecclesia* costantinopolitana come pure alla relativa istituzionale funzione di controllo dell'impero, ha suscitato l'interesse della ricerca solo di rado e incidentalmente<sup>29</sup>, ed è poi rimasto ignorato sia negli studi recenziori dedicati *ex professo* ai risvolti giuridici dell'attività ecclesiale a favore dei cosiddetti marginali, primi fra questi i *pauperes* delle 'metropoli' coeve, sia nelle rare analisi che della monarchia anastasiana sono state proposte anche in anni a noi vicini<sup>30</sup>.

D'altronde, in una prospettiva più generale, il dato non fa altro che confermare l'ingiustificata disattenzione che normalmente viene rivolta alla legislazione di questo *dominus* imperiale pure da parte degli studiosi del *ius Romanorum*. La lingua greca dei suoi testi, per esempio, l'estrema incertezza dell'esatta collocazione cronologica di essi, il fatto che alcune risultanze normative siano solo di provenienza epigrafica, soprattutto l'ombra proiettata sulla sua figura dal più 'robusto' e troppo vicino Giustiniano, impediscono ancora il nascere di una solida

---

<sup>29</sup> Specifico vd. solo P. RASI, *Donazione di Costantino e di Anastasio alla chiesa di S. Sofia per le spese funeralizie a Costantinopoli*, in *Festschrift für Leopold Wenger. Zu seinem 70. Geburtstag dargebracht von Freunden, Fachgenossen und Schülern II*, München 1945, 269 ss.

<sup>30</sup> Vd. CORBO, *Paupertas* cit. (nt. 23), ov'è assente la *constitutio* in parola; F. K. HAARER, *Anastasius I. Politics and Empire in the Late Roman World*, Cambridge 2006, 221, con semplice citazione della legge.

curiosità scientifica davvero produttiva sulla normazione d'Oriente apparsa a cavaliere dei secoli V e VI<sup>31</sup>. Circa trent'anni di principato, in molti sensi preparatori del grande periodo giustiniano, con una ricca, variegata, saggia produzione autoritativa segno di un'ottima attività di governo riformatrice, rimangono così senza spazi adeguati nel mondo degli studi sul Tardoantico<sup>32</sup>.

Lo specifico provvedimento in questione, conservato nel *Codex Iustinianus* – legge lasciataci in greco, mutila dell'*inscriptio* e priva di data, come spesso quelle protobizantine poi codificate (e in special modo le anastasioane)<sup>33</sup> –, con il suo contenuto testimonia una volta di più contro la malevola partigianeria delle fonti letterarie che, nel tempo, avrebbero parlato di una

---

<sup>31</sup> Ci si augura che tale disinteresse non derivi più, come in passato, dai pregiudizi storiografici prima esistenti sull'attività di Anastasio quale principe cristiano non ortodosso; vd. L. DUCHESNE, *L'empereur Anastase et sa politique religieuse*, in *MEFRA*. 32, 1912, 22 ss.

<sup>32</sup> Vd. le riflessioni che sono nel mio *La parca subtilitas di Anastasio I: sana amministrazione, leges, sviluppo*, in *I nuovi caratteri del dualismo nord-sud: aspetti economici, sociali e normativi. Scritti in memoria di Salvatore Vinci* (a cura di R. Bifulco-M. R. Carillo), Napoli 2013, 207 ss. (= in *Koinōnia* 35, 2011, 63 ss.).

<sup>33</sup> Vd. Krüger *in apparatu* a C. 1.2.18.

presunta 'taccagneria' del successore filomonofisita di Zenone Isaurico<sup>34</sup>:

C. 1.2.18: [Αὐτοκράτωρ Αναστάσιος] Ἡ διάταξις ἀφορίζει τῇ μεγάλῃ ἐκκλησίᾳ Κωνσταντινουπόλεως ἑβδομήκοντα λίτρας χρυσίον πρόσοδον εἰς τὸ τὰς κηδείας ἀδαπάνους ἐν Κωνσταντινουπόλει γίνεσθαι καὶ μέχρι τῶν νέων τειχῶν καὶ Βλαχέρναις· αἱ γὰρ Συκαῖ μέρος εἰσὶ τῆς πόλεως. Ὅρίζει κατὰ τῶν παραβαινόντων ποινὴν ἀνὰ πενήκοντα χρυσίου λιτρῶν<sup>35</sup>.

Come la poca letteratura specialistica ha avuto modo di notare e come, del resto, già lo stesso Giustiniano osservava e ribadiva con le *novellae* 43 e 59, poco più di vent'anni dopo l'emanazione del nostro documento, si tratta di un secondo intervento anastasiano centrato sul costo delle esequie nella capitale e sulla connessa concessione di una sostanziosa rendita pubblica alla Grande Chiesa<sup>36</sup>; del primo provvedimento, però, pur esso un

---

<sup>34</sup> Per il tratto religioso di Anastasio basti vd. DUCHESNE, *L'empereur Anastase* cit. (nt. 31); la 'parsimonia' anastasiana sarebbe attestata da C. 2.7.25 pr. (Iust., a. 519).

<sup>35</sup> Così la *latina versio* nell'edizione di Krüger: *Constitutio magnae ecclesiae Constantinopolitanae redditum septuaginta auri librarum adsignat, ut funera Constantinopoli gratis fiant etiam usque ad novos muros et Blachernas: Sycae enim pars urbis sunt. Adversus violatores statuit poenam quinquagenarum librarum auri* («La costituzione assegna alla grande chiesa di Costantinopoli la rendita di settanta libbre d'oro allo scopo che i funerali si tengano senza spese a Costantinopoli e sino alle nuove mura e alle Blacherne, [e] senza dubbio le Siche sono una parte della città. Contro i contravventori essa stabilisce la pena di cinquanta libbre d'oro»).

<sup>36</sup> Cfr. NovJustin. 43 pr.-1.; 59 pr.-1.

*pragmaticum* (...κατὰ δύο πραγματικούς τύπους)<sup>37</sup>, va detto che nient'altro si conosce se non quanto si apprende, sebbene non sia pochissimo, appunto da questa successiva produzione novellare giustiniana. Com'è quasi ovvio immaginare, dei due testi di Anastasio si è regolarmente tenuto conto sempre e solo in relazione al ruolo che essi potrebbero aver giocato nelle scelte operate dal più tardo autore delle *novellae*, oppure, in contemporanea, e comunque sulla linea esclusiva delle informazioni fornite da Giustiniano, si è badato a essi soltanto per coglierne legami di continuità con la pretesa analoga legislazione costantiniana (anch'essa, tuttavia, oggi del tutto assente nelle raccolte legislative e attestata solo dalle 'nuove leggi' del VI secolo)<sup>38</sup>.

In sé, invece, e cioè per lo stretto contenuto precettivo/sanzionatorio pervenutoci, il brevissimo provvedimento anastasio presente nel Codice non ha mai sollecitato un concreto interesse giusromanistico. Né, nell'ambito di una più attenta lettura della politica dell'epoca, il suo dettato ha stimolato particolari riflessioni riguardanti la specifica *ratio* normativa<sup>39</sup>.

---

<sup>37</sup> Cfr. NovJustin. 59 pr.: Schöll 317.12-15 (su alcuni punti, da qui in avanti, torna utile indicare anche le linee testuali di riferimento).

<sup>38</sup> Vd., con letteratura, l'analisi predisposta da DEMICHEL, *La MEGALE EKKLHSIA* cit. (nt. 9), 66 ss.

<sup>39</sup> Un'occasione mancata, per es., è quella di S. E. BOND, *Mortuary Workers, the Church, and the Funeral Trade*, in *JLA*. 6, 2013, 135 ss.

Pur nell'impossibilità di farlo per assenza dei testi originali (forse portatori di una regolamentazione ormai di fatto obsoleta negli anni della codificazione<sup>40</sup>), sarebbe senz'altro interessante poter definire con esattezza i termini di quei più risalenti privilegi, ricordati da Giustiniano, concessi alla Μεγάλη Ἐκκλησία tra la metà del IV secolo, da Costantino, e l'inizio di due secoli dopo, da Anastasio, allo scopo di sostenere (per esempio con entrate provenienti da centinaia di botteghe o officine libere da gravami fiscali) le spese necessarie per effettuare le numerose esequie (indipendentemente dai luoghi lontani dell'inumazione) nell'affollata capitale<sup>41</sup>. E il rammarico per questo vuoto documentario appare di non poco momento non foss'altro perché pure grazie alle richiamate, ma non ben conosciute, decisioni imperiali, segno di un significativo evergetismo pubblico, la Nuova Roma marcava ancora di più, anche a livello legislativo, la ben nota differenza da sempre

---

<sup>40</sup> La NovJustin. 43 ben rappresenta l'insostenibile situazione delle immunità tributarie usurpate nel sec. VI dagli *ergasteria* della capitale.

<sup>41</sup> Cfr. NovJustin. 43 pr.: Schöll 270.8-18; cfr. CTh. 9.17.6 (a. 381) per il divieto di sepolture definitive in area costantinopolitana (a differenza di quanto avverrà poi nella città medievale con un sostanziale inurbamento funerario), anche a dispetto del diffondersi della ben nota e studiata pratica delle sepolture *ad sanctos* (per tutti si vd. Y. DUVAL, *Auprès des Saints corps et âmes: l'inhumation "ad sanctos" dans la chrétienté d'Orient et d'Occident du III<sup>e</sup> au VII<sup>e</sup> siècle*, Paris 1988, spec. 99 ss.), ovvero presso le reliquie di apostoli e martiri trasferite nelle città.

esistente tra sé e tutte le altre città dell'impero<sup>42</sup>: soltanto col vivere nell'urbe imperiale, prescindendo dalle rispettive, personali, talora diversissime condizioni sociali, i *cives* erano maggiormente garantiti rispetto a tutti coloro che abitavano le altre città dell'*oikouménē*. E questo, paradossalmente, grazie appunto alla prescritta assistenza gratuita della Chiesa in occasione dei funerali, anche nel momento in cui per 'decisione divina' essi non avrebbero più potuto essere i privilegiati cittadini di Costantinopoli ma diventavano, loro malgrado, *cives* della sola Città ultraterrena.

Ebbene, proprio nel prendere atto di questo serio *vulnus* informativo, lo storico del diritto non può non tenere conto in modo adeguato, in contemporanea, dell'unico breve provvedimento di Anastasio viceversa oggi disponibile.

Con le citate e studiatissime due novelle del 537<sup>43</sup>, l'una *de ergasteriis Constantinopolis* e l'altra *de impensis in exequias defunctorum*, nel considerare il pregresso intervento di Costantino e le due successive *pragmaticae* anastasioiane Giustiniano avrebbe ben differenziato, nel suo ricordo, le decisioni presenti nei testi normativi del suo quasi immediato

---

<sup>42</sup> Si pensi ad alcune leggi del Teodosiano *de annonis civicis et pane gradili*: cfr. CTh. 14.17.7; 9; 12 e 13; *adde* Socr., *Hist. eccl.* 2.13: Hansen 104.3 ss.

<sup>43</sup> La prima di esse nella *versio* dell'*Authenticum* è datata al 536, e a tale anno è stata acriticamente assegnata da Sarah Bond: *Mortuary Workers* cit. (nt. 39), 135 nt. 2.

predecessore. Egli, fornendo una serie di utili precisazioni riguardanti le statuizioni degli altri due principi – sul numero degli incaricati dei servizi funebri cittadini, come pure, e assieme, sulla provenienza defiscalizzata delle entrate necessarie a sostenere lo svolgimento delle esequie –, ci avrebbe lasciato una traccia più o meno percepibile, per quanto ovviamente oggi non verificabile in maniera precisa, del collegamento esistito tra la prima *pragmatica* di Anastasio e la legge di Costantino (per esempio l'uguale procedere, nel favorire la Grande Chiesa, donandole numerosissimi ergasteri esenti da imposte<sup>44</sup>). Per il primo intervento evergetico anastasio, invero, quello a noi altrimenti ignoto, nella novella 43 e così nella successiva novella 59 il legislatore del VI secolo avrebbe sottolineato, in luoghi diversi, alcune differenze di contenuto<sup>45</sup>: prima vi sarebbe stata, forse, una sostanziale conferma dell'antica disposizione di Costantino e poi, con lo stesso provvedimento, ai benefici da questa a suo tempo

---

<sup>44</sup> Cfr. Nov. 43 pr. e 1: Schöll 269.26 ss. e 271.6-20; Nov. 59 pr.: Schöll 317.9 ss.

<sup>45</sup> Non è superfluo notare come nei paragrafi di queste due novelle Anastasio sia ricordato in maniera ben più ricorrente, forse perché più 'vicino' ma anche perché più 'concreto', rispetto al grande Costantino: nella 43 per cinque volte, nella 59 con quattro occorrenze (Costantino è citato, invece, nelle sole *praefationes*: una e due volte).

concessi sarebbe stato aggiunto una sorta di generoso ampliamento<sup>46</sup>.

Al contrario, e di fatto in entrambe le novelle, nel caso del ricordo della seconda *pragmatica* di Anastasio, pur sostanzialmente chiarendo che essa aveva operato nel medesimo ambito applicativo della prima – la gratuità dei riti funerari costantinopolitani garantiti dalle concessioni imperiali previste per la Μεγάλη Ἐκκλησία («Anastasio ...*et reditum certum largiente ...causam procedere neque sine mercede fieri defunctorum exequias*»<sup>47</sup>) –, tutte e due le volte il codificatore ne avrebbe affermato, con apprezzabile puntualità, un identico essenziale tenore normativo<sup>48</sup>: la seconda legge anastasiana, presupponendo le immunità fiscali in precedenza attribuite e avendole riconosciute, com'è evidente, insufficienti, aveva

---

<sup>46</sup> Cfr. Nov. 43 pr.: Schöll 270.1-10; Nov. 59 pr.: Schöll 317.2 ss. Vd. BOND, *Mortuary Workers* cit. (nt. 39), qui 136 senza tuttavia la menzione della nostra legge.

<sup>47</sup> «Anastasio vero piaie memoriae non solum ergasteriis illis quinquaginta et centum adiciente, et reditum certum largiente per duas pragmaticas formas, quatinus quod ex ipso reditu colligitur aurum proficiat ad ea, quae dantur a deo amabilibus oeconomis his qui ad hoc laborant, plurimi plerumque adierunt nos dicentes non similiter causam procedere neque sine mercede fieri defunctorum exequias, sed exigi amare, et inveniri plurima foris nomina et corpora, quae etiam invito exigunt lugentes et cogent dare non habentes»: NovIustin. 59 pr.: Schöll 317.11-21; adde *ibid.* 59.1: 38 s. (...*ut deo amabiles oekonomi habeant quadringenta ergasteria et reditum ab Anastasio divae memoriae donatum*).

<sup>48</sup> Cfr. Nov. 43 pr.: Schöll 270.35-40; Nov. 59 pr.: Schöll 317.15-22.

assegnato alla Chiesa della capitale una rendita fissa tale da consentire l'espletamento senza spese delle onoranze per i defunti<sup>49</sup>.

Ora, appunto il dato letterale di questa ulteriore costituzione di Anastasio – che è l'unica delle due, ripeto, pervenutaci col *Codex Iustinianus*<sup>50</sup> – spinge a effettuare alcune osservazioni e a tentare di ipotizzare, poi, qualche ricostruzione del preciso benché minimo segmento di politica normativa: un tassello ulteriore che meglio possa lumeggiare tratti di contorno (ma non tanto) delle generali scelte di governo di questo sovrano, che per altre vie sappiamo essere state assai oculate, ma utile anche a chiarire, nello specifico, foss'anche un solo punto delle tante questioni relative alle forme di assistenza funeraria nell'età antica, un tema a volte ricorrente nel mondo della ricerca<sup>51</sup>.

---

<sup>49</sup> L. BRÉHIER, s. v. *Anastase 20*, in *Dict. d'hist. et de géogr. eccl.* 2, 1914, 1447 ss., qui 1451, ha del tutto 'appiattito' le novità introdotte da questo *pragmaticum*, considerandole una mera ripresa di quanto stabilito nel sec. IV da Costantino.

<sup>50</sup> Non ve ne è notizia altrove: vd. D. G. HÄNEL, *Corpus legum ab imperatoribus Romanis ante Iustinianum latarum*<sup>2</sup>, Aalen 1965, 261 ss.

<sup>51</sup> Vd., per es., G. DAGRON, "Ainsi rien n'échappera à la réglementation". *État, Église, corporations, confréries: à propos des inhumations à Constantinople (IV<sup>e</sup>-X<sup>e</sup> siècle)*, in *Hommes et richesses dans l'Empire byzantin II, VIII<sup>e</sup>-XV<sup>e</sup> siècle* (a cura di V. Kravari-J. Lefort-J. Morrison), Paris 1991, 155 ss.; É. REBILLARD, *Religion et sépulture. L'Église, les vivants et les morts dans l'Antiquité tardive*, Paris 2003; ID., *Les formes de l'assistance funéraire dans l'empire romain et leur*

Di regola, allorché sia pur raramente gli studiosi hanno avuto modo di occuparsi di tale *pragmaticum*, la loro diligenza è stata puntualmente rivolta alla questione – interessante ma qui, poiché irrisolvibile, in qualche misura di rilievo marginale – circa la provenienza della ricca rendita prevista dal principe per la Grande Chiesa<sup>52</sup>. Secondo qualcuno, sulla base di un buon indizio giustiniano e con un certo grado di veridicità<sup>53</sup>, le settanta libbre d'oro annue (ovvero più di venti chili) utili per gli oneri delle esequie sarebbero scaturite da rendite provenienti da *praedia* e non da entrate ecclesiali collegate alla produttività di *ergasteria* cittadini<sup>54</sup>. Secondo altri, invece, esse sarebbero senz'altro venute, nonostante l'assenza di

---

*évolution dans l'antiquité tardive*, in *AnTard*. 7, 1999, 269 ss.; adde BOND, *Mortuary Workers* cit. (nt. 39).

<sup>52</sup> Delmaire fa pensare che Anastasio avrebbe "versato" direttamente le settanta libbre d'oro (ma attingendole da quale 'cassa': dalla *res privata principis*?) alla Grande Chiesa: *Les lois religieuses des empereurs romains de Constantin à Théodose II (312-438)* 1. *Code Théodosien XVI* (trad. J. Rougé - intr. et notes R. Delmaire avec F. Richard et alii), Paris 2005, 400 nt. 1.

<sup>53</sup> Cfr. NovIustin. 59, 2: Schöll 319.1-6. Così com'è strutturato, il discorso della cancelleria in NovIustin. 59, 1: Schöll 317.12-15 fa senz'altro pensare a due ben distinte previsioni anastasio: prima l'assegnazione di un certo numero di ergasteri alla Grande Chiesa (*Anastasio ...non solum ergasteriis illis quinquaginta et centum adiciente...*: Schöll 317.12-14) e poi la costituzione di un'apposita rendita (*...et redditum certum largiente per duas pragmaticas formas*: Schöll 317.14 s.).

<sup>54</sup> Vd. DEMICHELI, *La MEGALE EKKLHSIA* cit. (nt. 9), 68.

informazioni precise fornite dal testo codificato, dal gettito proveniente da officine esenti da *munus* assegnate alla *Ecclesia* costantinopolitana<sup>55</sup>; anzi, talora si è posto anche il quesito, diversamente risolto in dottrina, se degli ergasteri immuni da cui trarre danaro e personale per la realizzazione gratuita dei funerali fosse stata davvero concessa la proprietà alla chiesa maggiore della capitale<sup>56</sup> oppure se, viceversa, la normazione (costantiniano-)anastasiana avesse semplicemente ritenuto sufficiente, per lo scopo caritativo prefissato, limitarsi a riconoscere l'esistenza di speciali 'obblighi' a carico degli enti incaricati: in buona sostanza, questi ultimi avrebbero ottenuto ogni genere di immunità a condizione che avessero reso, presso la Grande Chiesa, servizi finalizzati ad esequie senza spese a favore dei cittadini di Costantinopoli<sup>57</sup>.

In realtà, nel tenere conto solo dell'essenziale stesura pervenutaci, dunque per limitarci in modo rigoroso al dettato

---

<sup>55</sup> È RASI, *Donazione di Costantino e di Anastasio* cit. (nt. 29), 280, che forza il testo della nostra legge: «Anastasio con una sua costituzione C. 1, 2, 18, senza data, assegnò alla Sacrosancta Ecclesia un certo numero di Ergasteria esenti da ogni munus; questi Ergasteria dovevano versare una tassa o contributo di settanta auri librarum ut funera Constantinopoli gratis fiant».

<sup>56</sup> Così vd. FERRARI DALLE SPADE, *Le immunità ecclesiastiche* cit. (nt. 6), 159 («...mille e cento botteghe spettanti alla Chiesa di S. Sofia») e 160 («Giustiniano ...dichiara immuni 1100 botteghe della Chiesa di S. Sofia»).

<sup>57</sup> Vd. RASI, *Donazione di Costantino e di Anastasio* cit. (nt. 29), 282.

codificatorio, quello che della *pragmatica* di Anastasio interessa subito è non soltanto il dato della concessione alla Μεγάλη Ἐκκλησία di una sostanziosa rendita a scopo funerario ma, e forse soprattutto, il fatto che il legislatore tentasse di garantire il rispetto della propria disposizione – la gratuità delle esequie cittadine – con la minaccia di una sanzione gravissima (più o meno sedici chili d'oro), una *poena* quasi pari alla pubblica elargizione non appena prevista.

Inoltre, e a maggior ragione se si valuta l'estrema stringatezza dell'intero discorso legislativo – solo un paio di succinte proposizioni, perfettamente tipiche dello stile normativo anastasiano<sup>58</sup> –, appare forse altrettanto importante il fatto che il principe si preoccupasse di delimitare con minuzia l'area geografica di applicazione della norma. Egli indicava con precisione i confini nordoccidentali della città-capitale – per il resto il Mar di Marmara e il Bosforo, in qualche misura anche il Corno d'Oro, provvedevano a recingerla col mare –, includendo al suo interno, con puntualizzazione quasi meticolosa, lo spazio

---

<sup>58</sup> Non si sa quanto nel testo in C. 1.2.18 rimanga dell'originale. Tuttavia, la lingua di Anastasio appare effettivamente, più che spesso, priva di particolari orpelli o verbosità, quasi l'espressione tecnica di un esperto burocrate, quella di un funzionario coscenzioso e zelante; dai suoi testi scritti, anche quei pochi non normativi (vd. CAPIZZI, *L'imperatore Anastasio I cit.* [nt. 26], 49 nt. 11), si ricava «l'impressione che Anastasio amministrasse le sue parole con la stessa parsimonia con cui amministrava il denaro pubblico» (*ibid.* 242).

suburbano posto a settentrione dell'insenatura marittima cittadina, e quello densamente edificato subito a nord-ovest del grande centro abitato<sup>59</sup>: l'insediamento di *Sykae* sviluppatosi nell'ambito peratico oltre il Corno d'Oro, sul promontorio opposto alla città originaria, all'area del Palazzo<sup>60</sup>; la *regio* delle Blacherne, quasi una piccola cittadina (con un imponente palazzo imperiale innestato nelle mura<sup>61</sup>) cresciuta a un chilometro dall'antico perimetro dell'urbe costantiniana<sup>62</sup>.

---

<sup>59</sup> Sulla crescita della capitale d'Oriente (attento agli studi di Jacoby, Janin e Mango vd. DAGRON, *Costantinopoli* cit. [nt. 3], massime 530 ss.) è davvero interessante, qui, il punto di vista storico non dello studioso delle istituzioni, della politica o del diritto, ma quello dell'urbanista: V. FRANCHETTI PARDO, *Città, architetture, maestranze tra tarda antichità ed età moderna*, Milano 2001, 19 ss.

<sup>60</sup> Vd. dello 'specialista' E. DALLEGIO D'ALESSIO, *Galata et ses environs dans l'antiquité*, in *REByz.* 4, 1946, 218 ss. (con fonti), spec. 223 s.

<sup>61</sup> Sulla porzione anastasiana di esso vd. CAPIZZI, *L'imperatore Anastasio I* cit. (nt. 26), 201.

<sup>62</sup> Nella letteratura esistente (per es. A. PARIBENI, *Il quartiere delle Blacherne a Costantinopoli*, in *Atti Giornata di Studio «Storia dell'Arte e della Cultura Artistica Bizantina»* [a cura di C. Barsanti-A. Guiglia Guidobaldi-A. Iacobini], Roma 1986, ivi 1988, 215 ss.), rinvio a J. B. PAPADOPOULOS, *Les palais et les églises des Blachernes*<sup>2</sup>, Thessalonique 1928; M. SCHNEIDER, *Die Blachernen*, in *Oriens* 4, 1951, 82 ss.; adde C. MANGO, *The Origins of the Blachernae shrine at Constantinople*, in *Acta XIII Congr. intern. arch. christ.* II, Split-Città del Vaticano 1998, 61 ss. (nonché ID., *Le développement urbain de Constantinople (IV<sup>e</sup>-VII<sup>e</sup> siècles)*, Paris 1985).

Peraltro, e direi in contemporanea, nel nostro provvedimento sollecita una certa attenzione anche l'assenza della data, e perciò una qualche esigenza di più o meno precisa collocazione storica di esso. Il *pragmaticum*, nonostante l'assoluto silenzio dei moderni editori del *Corpus* giustiniano<sup>63</sup>, ad opinione della dottrina potrebbe essere stato dato nell'anno 515<sup>64</sup>, ovvero, a dispetto di talune generali incertezze cronologiche relative al regno anastasio, pochi anni prima della scomparsa del principe avvenuta a metà del 518<sup>65</sup>. E il fatto potrebbe comportare qualche elemento valutativo ulteriore per tentare un'accettabile ricostruzione delle ragioni dell'emanazione della norma stessa.

3. - Se si soppesano le informazioni disseminate nelle due più volte citate novelle di Giustiniano, ciò che emerge con urgenza è senz'altro la premente presenza di alcune delle questioni, soprattutto fiscali, legate alle funzioni, ma specialmente al numero, del personale non ecclesiastico addetto ai servizi

---

<sup>63</sup> Vd. per es. *in apparatu* a C. 1.2.18; cui *adde* l'*Appendix* dell'ed. Krüger del Codice: 508.

<sup>64</sup> Così BRÉHIER, *Anastase* cit. (nt. 49), 1450, e HAARER, *Anastasius I* cit. (nt. 30), 221; incerto invece CAPIZZI, *L'imperatore Anastasio I* cit. (nt. 26), 145, mentre altri rifiutano del tutto di prendere posizione: RASI, *Donazione di Costantino e di Anastasio* cit. (nt. 29), 280; DEMICHELI, *La MEGALE EKKLHSIA* cit. (nt. 9), 68.

<sup>65</sup> Cfr. Cyrill. Schyth., *Vitae Sabae* 1 e 60: rispettz. Schwartz 87.10 e 161.5 ss.; vd. CAPIZZI, *L'imperatore Anastasio I* cit. (nt. 26), 259 s.

funebri gratuiti, come per esempio i *decani*<sup>66</sup>, organizzati in collegi o corporazioni collegate alle officine di cui la Grande Chiesa aveva disponibilità. In effetti, solo con il lavoro svolto da tali maestranze alle dipendenze del clero costantinopolitano – in qualche caso col danaro fornito da *ergasteri* o terreni<sup>67</sup> – la gratuità delle esequie, più che concretamente confermata da Anastasio, poteva essere garantita.

E perciò, premessa l'incertezza esibita dalle fonti giustinianee circa l'autonomia dell'attività svolta dai *decani* – potrebbe anche essersi trattato, invero, non di dipendenti di *ergasteria* di proprietà ecclesiale, ma di lavoratori autonomi chiamati a cogenti prestazioni caritative perché collegati a officine immuni

---

<sup>66</sup> Per DAGRON, *Costantinopoli* cit. (nt. 3), 498 e 501, con qualche fonte, i *decani* avrebbero costituito solo un corpo di uscieri, comunque degli inservienti, a disposizione del patriarcato; essi (con i *lecticarii*) erano comunque i lavoratori incaricati dell'insieme degli adempimenti materiali connessi con le onoranze funebri (vd. il sempre prezioso *Glossarium* del du Cange: <http://ducange.enc.sorbonne.fr/DECANUS2>; riferimenti documentari sufficienti sono in DEMICHELI, *La MEGALE EKKLHSIA* cit. [nt. 9], 67 nt. 4); adde G. MORONI, s. v. *Decano o Decanato*, in ID., *Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica da S. Pietro fino ai nostri giorni XIX*, Venezia 1843, 166 («...in Costantinopoli erano chiamati decani coloro, i quali avevano cura di seppellire i morti»).

<sup>67</sup> Cfr. NovJustin. 59 pr.: Schöll 317.9 ss.; vd. FERRARI DALLE SPADE, *Le immunità ecclesiastiche* cit. (nt. 6), 159-161.

da oneri tributari<sup>68</sup> -, e tenuto conto sia del peso politico d'una elargizione tanto considerevole come la grossa rendita annua di cui è parola in C. 1, 2, 18<sup>69</sup> sia, e soprattutto, della durezza della pena ivi prevista in caso di violazione di legge, il sospetto è che qualcuno, presso la Μεγάλη Ἐκκλησία, pretendesse appunto illegalmente (magari lucrando) le spese per i servizi funerari. Così come la novella 59, nel 537, avrebbe informato sulla situazione patologica venutasi a creare rispetto alla gratuità delle esequie - un problema allora sollevato, come si arguisce dalla *praefatio* della legge, dai parenti di alcuni defunti<sup>70</sup> -, altrettanto si è autorizzati a ipotizzare che potrebbe essere

---

<sup>68</sup> Potrebbe essere stata non improbabile anche l'esistenza di prestazioni obbligatorie richieste a ergasteri di privati, come peraltro sembra suggerito da qualche testo teodosiano: cfr. CTh. 15.1.52 (a. 424).

<sup>69</sup> RASI, *Donazione di Costantino e di Anastasio* cit. (nt. 29), 282, ritiene che la donazione anastasiana «si riducesse ad una semplice concessione alla Chiesa di S. Sofia di un diritto a determinate prestazioni da parte di un certo numero di botteghe, e ciò perché la Chiesa potesse eseguire gratuitamente i funerali in Costantinopoli»; più correttamente FERRARI DALLE SPADE, *Le immunità ecclesiastiche* cit. (nt. 6), 160 s., sottolinea invece l'assegnazione «di un certo reddito ...il cui ammontare ...fosse dagli Economisti adoperato a sostenere spese funerarie e le mercedi del personale impiegato in questa bisogna».

<sup>70</sup> Cfr. Nov. 59 pr.: Schöll 317.19-24 (...*plurimi plerumque adierunt nos dicentes non similiter causam procedere neque sine mercede fieri defunctorum exequias, sed exigi amare, et inveniri plurima foris nomina et corpora, quae etiam inuitos exigunt lugentes et cogunt dare non habentes*: Schöll 317.16-21).

avvenuto in età anastasiana; nonostante il consolidato gratuito sistema ecclesiale normativamente prescritto da più di un secolo, e sino allora finanziariamente garantito in maniera sufficiente, è immaginabile possa essersi verificato un analogo abuso forse da parte di qualcuno fra gli ecclesiastici che avevano l'immediata possibilità di coordinare il lavoro dei *decani* e quindi l'obbligo di retribuirli<sup>71</sup>. Potrebbe essersi ripetuta nel tempo (in qualche caso, magari, per occasionale *inopia* ecclesiale persino incolpevolmente), e in ipotesi consolidatasi con scandalo, una tale indebita richiesta di danaro per le onoranze funebri cittadine da indurre il legislatore a intervenire rinnovando l'antico locale *beneficium*, e quindi a minacciare pesanti conseguenze ai *violatores* del proprio *pragmaticum*: questo, come leggiamo, non senza aver prima adempiuto, comunque, e generosamente<sup>72</sup>, ai propri compiti di principe attento alle necessità pubbliche una volta rilevata l'obiettivo insufficienza degli apporti già esistenti alle finanze della Chiesa, dunque palesemente incapienti a garantire la specifica funzione caritativa.

Ora, noi sappiamo con precisione documentale come l'opulenza della Grande Chiesa, quanto meno verso la fine del V secolo, avesse subito un forte decremento; è quanto legislativamente si

---

<sup>71</sup> Cfr. NovIustin. 59, 1: Schöll 317.27 ss. (con ricordo esplicito della 'donazione' anastasiana).

<sup>72</sup> Un intervento analogo, ma diverso nelle misure adottate, sarà quello giustiniano del 537: Nov. 59.1: Schöll 317.27 ss.

ricava, come con acribia ci è stato sottolineato dalla ricerca, già dalla prima produzione novellare del secolo successivo<sup>73</sup>. Giustiniano medesimo, invero, avrebbe potuto direttamente verificare, e così darcene testimonianza fededegna, l'incapacità economico-finanziaria della *Megále Ecclesia* di garantire un surplus di entrate rispetto alle spese strettamente necessarie (e, pare, comunque insufficienti) a 'mantenere sé stessa'<sup>74</sup>; ragioni varie - non ultime delle quali l'eccessivo numero di *clerici* come pure, e forse più, la cattiva e talora colpevole gestione del proprio patrimonio fondiario<sup>75</sup> - avevano sicuramente compromesso persino l'integrità patrimoniale di quella sorta di imponente unitario complesso amministrativo facente capo alle chiese raggruppate della capitale, tanto da renderlo spesso finanche titolare di deprecabili posizioni debitorie<sup>76</sup>. E la situazione, col passare degli anni, era divenuta talmente critica che, giusto per rimanere con la produzione normativa del saggio amministratore Anastasio, nell'interesse del futuro patrimoniale della Grande Chiesa - e, com'è naturale, con sguardo di governo funzionalmente rivolto anche, e non in secondaria misura, ai compiti caritativi di essa - il legislatore era dovuto intervenire, giusto per l'area di Bisanzio, al fine di

---

<sup>73</sup> Vd. DEMICHELÌ, *La MEGALE EKKLHSIA* cit. (nt. 9), spec. 22 ss.

<sup>74</sup> Cfr. Nov. 3 pr.; *adde* NovIustin. 16.1.

<sup>75</sup> Cfr., per es., NovIustin. 3.1-2; 7 pr. e 3; *adde* NovIustin. 16 pr.-1.

<sup>76</sup> Cfr. NovIustin. 40 pr.-1.

porre un generale divieto di alienazione dei beni ecclesiastici: C. 1.2.17<sup>77</sup>.

Un insieme di circostanze finanziarie del genere (vi è persino chi, in proposito, ha parlato di dissesto<sup>78</sup>), e con la permanenza, per quello che qui interessa, dell'obbligo da parte della struttura ecclesiale di garantire la gratuità di tutti i funerali della città sul Bosforo, non avrebbe potuto che sollecitare l'assegnazione straordinaria di una cospicua rendita come quella, appunto, prevista dal principe con la *pragmatica* poi collocata (non si sa quanto testualmente 'massimata') in C. 1.2.18: solo grazie a tale intervento benefico, si intuisce con chiarezza, la *Megále Ecclesia* sarebbe stata in condizione di rispettare lo svolgimento *sine mercede* dei suoi compiti nell'onorare adeguatamente i defunti cittadini con cerimonie solenni e degne sepolture. Nel contempo, però, onde evitare il ripetersi di abusi anche ai danni della nuova ed evidentemente essenziale elargizione – e questo vuoi per frodi che avrebbero potuto sottrarre ergasteri alle ordinarie rendite ecclesiali, vuoi per veri e propri fenomeni di fatto estorsivi delle spese funebri a danno di privati<sup>79</sup> –, la

---

<sup>77</sup> Pure questa una *constitutio* in greco e senza data; a essa *adde* la legge di Leone in C. 1.2.14 (a. 470) e comunque la successiva NovJustin. 7 (a. 535).

<sup>78</sup> Lo studio della NovJustin. 3 (ma pure delle Novv. 6, 7, 16, 120, 123) ha giustamente spinto a tale conclusione DEMICHEL, *La MEGALE EKKLHSIA* cit. (nt. 9), 22 ss.

<sup>79</sup> La normazione anastasiana aveva sempre perseguito l'obiettivo di eliminare, per quanto possibile e dovunque, le diffuse sacche di corruttela

cancelleria minacciava la quasi equivalente pena di cinquanta libbre d'oro: una sanzione severissima e, visto l'allora pencolante contesto finanziario della Chiesa, fortemente deterrente, la cura della cui esecuzione (chissà, se del caso, proprio ai danni dell'economista della Grande Chiesa o, guardando alla sproporzione della pena, persino a carico dello stesso patriarca<sup>80</sup>) com'è senz'altro possibile presumere veniva rimessa addirittura al *praefectus praetorio*<sup>81</sup> oppure, e sufficientemente se si considera il perimetro geografico ivi testualmente circoscritto, anche solo al *praefectus urbi*<sup>82</sup>.

---

presenti negli ambienti della pubblica amministrazione: cfr., per es., C. 10.19.9 e 10 (aa. 496 e 498), con cui si prendeva posizione nei confronti degli abusi commessi dai *canonicarii* e da tutti gli altri collettori delle imposte, e si rendevano responsabili delle entrate tributarie i membri degli *officia praefectorum*, i governatori delle province e tutti gli altri esattori.

<sup>80</sup> Articolate conseguenze saranno poi previste da Giustiniano per il caso di venalità delle cariche della *ecclesia*: Novv. 6.1.5 e 9; 123.2.1 e 16 pr.-1. Ma specialmente rilevano le misure in seguito ipotizzate a carico, appunto, di economisti (o altri amministratori ecclesiali) e patriarchi nell'eventualità di inosservanza delle norme poste a tutela della corretta gestione finanziaria del patrimonio della chiesa, e ciò anche a nell'interesse del migliore persistere di quelle attività caritative istituzionalmente volte a vantaggio degli indigenti; nell'ampio ventaglio novellare basti cfr. qui solo NovIustin. 3.2 e 3.

<sup>81</sup> Cfr. per es. l'omogenea NovIustin. 59.

<sup>82</sup> Cfr. l'*inscriptio* di NovIustin. 43; ma cfr. già C. 4.63.5 (e 1.2.4) dell'a. 422 (correzione della data è in DELMAIRE, *Les lois religieuses* cit. [nt. 52], 401 s.)

Peraltro, proprio la completa accuratezza politico-legislativa che promana da tale brevissimo provvedimento anastasiano – apprezzabile scopo benefico, larga provvidenza evergetica, preciso ambito d'applicazione, estrema severità normativa – induce a qualche riflessione, per così dire, di tipo storico-cronologico.

Noi sappiamo bene come l'intero regno di Anastasio sia stato costantemente scosso da difficoltà niente affatto agevoli da superare<sup>83</sup>. Zaccaria Retore, il 'lettore' Teodoro, Giovanni Malala, Marcellino Comite, Cirillo di Scitopoli, e poi Vittore di Tunnuna, Evagrio di Epifania, Giovanni Antiocheno, Teofane Confessore, Giovanni di Nikiu, Giorgio Cedreno, e ancora Teodosio Meliteno, Giovanni Zonara, Niceforo Callisto Xantopulo, e tanti altri autori coevi e successivi (Prisciano di Cesarea di Mauritania, Proclo, Giovanni Mosco, Leone Grammatico, Michele Glykas, ecc.), sono stati davvero generosi nel riferire i particolari delle tante rivolte interne, sia periferiche

---

relativa ai rapporti di controllo tra *praefectus urbi* e *decani* (adde anche C. 11.18.1 [e 1.2.9] dell'a. 439). Vale la pena di notare come la pena prevista da Anastasio coincidesse con l'uguale sanzione a suo tempo minacciata, proprio a carico dell'*officium* del prefetto urbano (evidentemente per *culpa in vigilando*), nel caso in cui un privato (per il quale, comunque, era ipotizzata un'altra grave sanzione patrimoniale) fosse riuscito a effettuare una sepoltura all'interno della capitale: CTh. 9.17.6.

<sup>83</sup> Sintesi in A. SOLARI, *Il rinnovamento dell'impero romano II. Il primato di Costantinopoli 476-565*, Genova-Roma-Napoli-Città di Castello 1943, 39 ss.

sia ripetutamente costantinopolitane, e delle guerre esterne affrontate da questo principe nel corso del suo lungo impero<sup>84</sup>.

In specie, come poi ha bene ricostruito la critica storica, tra l'anno 514 e il 515 proprio la capitale avrebbe dovuto subire l'ennesimo e serio attacco da parte sia delle truppe terrestri sia della flotta di Vitaliano, *ex magister militum per Thracias*, intenzionato a detronizzare l'anziano imperatore<sup>85</sup>. E dunque, appunto nell'ambito delle molte iniziative allora intraprese da Anastasio alla ricerca di consenso in un decisivo momento di forte bisogno di coesione politico-territoriale – si pensi, in questa chiave, già solo al tentativo di riavvicinamento col vescovo di Roma, nell'intento (ma poco sentito) di ricucire il contemporaneo persistente scisma acaciano<sup>86</sup> –, il legislatore,

---

<sup>84</sup> In CAPIZZI, *L'imperatore Anastasio I* cit. (nt. 26), qui spec. 123 ss., il riferimento a queste fonti è costante e ragionato.

<sup>85</sup> Si vd. E. STEIN, *Histoire du Bas-Empire II. De la disparition de l'Empire d'Occident à la mort de Justinien (476-565)* (a cura di J.-R. Palanque), Amsterdam 1968, 177 ss.; adde P. Charanis, *Church and State in the Later Roman Empire. The Religious Policy of Anastasius the First (491/518)* 2, Thessaloniki 1974, 19 ss.

<sup>86</sup> Sul tema la letteratura (vd. C. CAPIZZI, *Sul fallimento di un negoziato di pace ecclesiastica tra il papa Ormisda e l'imperatore Anastasio I (515-517)*, in CS. 17, 1980, 23 ss. [vd. pure ID., *Un negoziato di pace ecclesiastica fallito (515-517)*, in *Le relazioni religiose e chiesastico-giurisdizionali. Atti Congr. intern. sulle relazioni tra le due Sponde adriatiche* Bari 1976, Roma 1979, 46 ss., e in *Riv. st. del Mezzogiorno* 11-12, 1976-77, 45 ss.]) non è deficitaria (una selezione è nel mio *L'Enotico di Zenone Isaurico, un preteso editto dogmatico*,

secondo alcuni, avrebbe ragionevolmente assunto la benevola decisione di favorire sensibilmente, ancora una volta in maniera tangibile<sup>87</sup>, i cittadini di Costantinopoli. Per impedire che nella 'sua' città, difesa non solo dalle fortificazioni teodosiane ma pure, e in particolare l'*hinterland*, dal 'suo' articolato e rassicurante Muro Lungo (per quello che ne sappiamo, forse, in prevalenza un grande e profondo fossato)<sup>88</sup> e dalla estensione

---

in *Medicina legum* II cit. [nt. 4], n. 2 [= in *SDHI*. 54, 1988, 170 ss.]); vd. ora, in generale, PH. BLAUDEAU, *Rome contre Alexandrie? L'interprétation pontificale de l'enjeu monophysite (de l'émergence de la controverse eutychieenne au schisme acacien 448-484)*, in *Adamantius* 12, 2006, 140 ss.; ma soprattutto, per la chiarezza riassuntiva della vicenda, R. RONZANI, *La lettera «Famuli uestrae pietatis» di Gelasio di Roma all'imperatore Anastasio I (CPL 1667, Ep. 8)*, in *Augustinianum* 51, 2011, 501 ss. (ma pure Gelasio di Roma, *Lettera sulle due nature. Introduzione, testo, traduzione e commento* [a cura di R. Ronzani], Bologna 2011, 23 ss.).

<sup>87</sup> È esteso, per es., l'elenco degli interventi edilizi posti in essere dal principe nell'area costantinopolitana (costruzione o restauri di chiese, monasteri, bagni pubblici, cisterne, una diga portuale): CAPIZZI, *L'imperatore Anastasio I* cit. (nt. 26), 196 ss.

<sup>88</sup> Su questo cfr. Evagr., *Hist. eccl.* 3.38: Bidez-Parmentier 136; vd., con altre fonti e qualche letteratura (ma adde J. G. CROW, *The Long Walls of Thrace*, in *Constantinople and its Hinterland: Papers from the Twenty-seventh Spring Symposium on Byzantine Studies, Oxford 1993* [a cura di C. Mango-G. Dagron], Aldershot 1995, 109 ss.; J. G. CROW-A. RICCI, *Investigating the hinterland of Constantinople: interim report on the Anastasian Long Wall*, in *JRA*. 10, 1997, 235 ss.), CAPIZZI, *L'imperatore Anastasio I* cit. (nt. 26), 202 ss. (203, per lo spunto in Cedreno relativo al Muro come fossato); adde per le

urbana giunta, ormai, fino alle Blacherne e formalmente comprendente persino il tratto oltremare delle Siche - un quartiere, questo, militarmente occupato da Vitaliano nell'autunno del 515 e poi liberato<sup>89</sup> -, «la povera gente... [venisse] spedita al cimitero con qualche benedizione sommaria»<sup>90</sup>, oppure per evitare che, come non si può

---

fortificazioni cittadine il ben documentato, benché essenziale, F. DALBON, *Le mura di Costantinopoli: Archeologia e Storia*, Bologna 2013, Diss. di Dottorato: vd. <http://amsacta.unibo.it/3748/1/Dalbon.pdf>).

<sup>89</sup> Cfr. Evagr., *Hist. eccl.* 3.43: Bidez-Parmentier 112 s.; vd., con fonti, STEIN-PALANQUE, *Histoire du Bas-Empire* II cit. (nt. 85), 184. Chissà che non fosse stato proprio a causa della temporanea forzosa separazione militare dei cittadini delle Siche da tutti coloro che, invece, risiedevano a sud del Corno d'Oro a spingere la cancelleria ad articolare in modo tanto singolare il dettato del *pragmaticum* - «...[e] senza dubbio le Siche sono una parte della città...» -, quasi che, appunto, fosse necessario ribadire l'appartenenza costantinopolitana di tale area ai fini benefici non appena stabiliti (forse per una specifica richiesta in tal senso dei concittadini delle *Sykae* al momento 'separati?'); né può dimenticarsi come la zona di Pera sarebbe stata, ancora alla fine del sec. XIX, largamente utilizzata come importante spazio cimiteriale cittadino secondo il ricordo anche di celebri viaggiatori occidentali come quello, per es., dell'italiano Edmondo De Amicis: «Era quello che si chiama il cimitero di Galata: un grande bosco di cipressi, che dalla sommità della collina di Pera scende ripidamente fino al Corno d'Oro» (*Costantinopoli*, Milano 1877<sup>4</sup>, cit. nella ed. e-book 2002: [http://www.liberliber.it/mediateca/libri/d/de\\_amicis/costantinopoli/pdf/costan\\_p.pdf](http://www.liberliber.it/mediateca/libri/d/de_amicis/costantinopoli/pdf/costan_p.pdf), qui 27).

<sup>90</sup> CAPIZZI, *L'imperatore Anastasio I* cit. (nt. 26), 145.

escludere, i meno abbienti dovessero finanche indebitarsi per pagare quelle onoranze funebri (e la sepoltura) che, al contrario, e fin dai tempi di Costantino<sup>91</sup>, avrebbero dovuto essere assolutamente gratuite, proprio nel 515 egli provvedeva a integrare le disponibilità finanziarie della *Megále Ecclesia* con una rendita a ciò specificamente dedicata.

Ebbene, la concretezza di questa 'lettura' dell'iniziativa legislativa anastasiana può certo essere d'aiuto nella sistemazione temporale del nostro brevissimo *pragmaticum*, e pur se la si può ritenere sostanzialmente condivisibile pare comunque senz'altro lecito affiancare a essa qualche altra congettura forse altrettanto politicamente motivata.

L'anno 515 è pure quello nel quale sarebbe morta Arianna, la moglie del principe, colei che in una recente ricerca (tanto scientificamente carente quanto, invece, 'felice' nel titolo assegnatole<sup>92</sup>) è stata giustamente definita «la garante della porpora»: senza il matrimonio con questa figlia, madre e vedova di imperatori (rispettivamente Leone Trace, Leone II, Zenone Isaurico) l'anziano silenzioso Anastasio, nel 491, non

---

<sup>91</sup> Cfr. ancora, esplicitamente, NovJustin. 59 pr.: Schöll 317.9 ss.

<sup>92</sup> Si tratta di un libriccino, disordinato nella struttura e inesistente per la documentazione, che, con esplicite intenzioni divulgative (tipiche e meritorie, peraltro, della collana della Jaca Book in cui appare: *Donne d'Oriente e d'Occidente*), fornisce solo quanto già storicamente meglio recuperabile altrove: L. MAGLIARO, *Arianna. La garante della porpora*, Milano 2013.

sarebbe certo riuscito ad accedere al potere e poi a mantenerlo, non foss'altro che per i suoi trascorsi di eccentrico e militante cristiano filomonofisita per questo invisibile all'allora potente neopatriarca costantinopolitano Eufemio (un Pastore, com'è naturale che fosse, di fatto per nulla disimpegnato negli affari della politica)<sup>93</sup>.

Era stata proprio Arianna che alla morte di Zenone, dopo un paio di giorni in cui sembra che, significativamente, avesse finanche esercitato da sola il *summum imperium*, aveva indicato nel funzionario di Palazzo il nuovo sovrano dei Romani<sup>94</sup>. E questo nuovo principe, connotato da più d'una 'difficoltà costituzionale'<sup>95</sup>, più volte negli anni contestato con violenza dal

---

<sup>93</sup> È del 515 anche la scomparsa di Eufemio (cfr. Vittore di Tununna: *infra* nt. 98), ma lontano dalla capitale (vd. R. JANIN, s. v. *Euphémios*, in *Dict. d'hist. et de géogr. eccl.* 15, 1963, 1410 s.); un essenziale ruolo politico giocato da costui nell'accesso di Anastasio alla porpora è attestato da molte fonti: Evagr., *Hist. eccl.* 3.32: Bidez-Parmentier 130.1-12; Vict. Tunn., *Chron.* ad a. 491.1 s.: Placanica 22; Theoph., *Chron.* A. M. 5983: PG 108.329C; Const. Porphy., *De caerimon.* 1.92: PG 112.772A; 776A e 777B; Zonar., *Epit. Hist.* 14.3.3: PG 134.1213B; Cedren., *Hist. comp.*: PG 121.681B; e massime Theod. Anagn. 446 s.: Hansen 125 s.

<sup>94</sup> Cfr. per es. Const. Porphy., *De caerimon.* 1.92: PG 112.785A; adde Cedren., *Hist. comp.*: PG 121.678C.

<sup>95</sup> Rinvio qui al mio *Percorsi della legittimità imperiale: il chirografo di Anastasio*, in *Medicina legum I. Materiali tardoromani e formae dell'ordinamento giuridico*, Bari 2009, n. 8 (= in *Studi in onore di Remo Martini I*, Milano 2008, 935 ss.= in *SDHI.* 74, 2008, 615 ss.).

popolo della capitale e ogni volta sapientemente difesosi<sup>96</sup>, se nel corso di quasi cinque lustri aveva mantenuto un solido *fil rouge* con le *domus Augustae* degli immediati successori di Teodosio e Marciano lo doveva senz'altro alle nozze con Arianna celebrate non appena un mese dopo l'incoronazione<sup>97</sup>. Questo lungo e, in senso legittimistico, quasi indispensabile legame col passato imperiale sarebbe pericolosamente caduto, perciò, nel 515, con la morte dell'Augusta avvenuta nella grande reggia<sup>98</sup>. Ancora più, dunque, vi sarebbe stata allora la necessità di mantenere, o di rinnovare, il consenso dei cittadini

---

<sup>96</sup> Per es. vd. E. DOVERE, *Tracce di prassi costituzionale nella narratio di Evagrio*, in *Medicina legum* I cit. (nt. 95), n. 3 (= in *La narrativa cristiana antica. Codici narrativi, strutture formali, schemi retorici*. Atti XXIII incontro Augustinianum Roma 1994, ivi 1995, 385 ss.= in *SDHI*. 61, 1995, 531 ss.= [in spagn.] in *Gerión* 13, 1995, 185 ss.), qui 97 s. Peraltro, l'esistenza del temutissimo rischio della ribellione popolare costantinopolitana nei confronti di Anastasio – quasi che trattavasi di un principe stabilmente 'ostaggio' del favore/disfavore della plebe cittadina – è palesemente verificabile anche dalla produzione epistolare del contemporaneo vescovo di Roma Gelasio: cfr. *Ep. ad Anast. imp.* (ed. Schwartz) 23.31-24.1.2.

<sup>97</sup> Cfr. le fonti in STEIN-PALANQUE, *Histoire du Bas-Empire* II cit. (nt. 85), 77 s. ntt.

<sup>98</sup> Cfr. Vict. Tunn., *Chron.* ad a. 515: Placanica 32; altre fonti in STEIN-PALANQUE, *Histoire du Bas-Empire* II cit. (nt. 85), 216, e in CAPIZZI, *L'imperatore Anastasio I* cit. (nt. 26), 279 nt. 92.

di Costantinopoli attorno al trono e al vecchio principe<sup>99</sup>; e questo grazie pure a provvedimenti normativi creatori di generosi *beneficia* come quello che abbiamo visto: manifestazioni tangibili di un sempre bene accolto paternalismo imperatorio a vantaggio generico di tutti, e massime dei ceti subalterni<sup>100</sup>, degli indigenti<sup>101</sup>, dell'interesse particolare di singoli ma tanti cittadini in affanno<sup>102</sup>, e anche, al contempo, segno e misura di un atteggiamento legislativo di governo fermamente ispirato all'attenta e sana amministrazione.

---

<sup>99</sup> Il rapporto assai singolare, in generale, quasi di vera e propria 'interdipendenza' sociopolitica tra imperatore e cittadinanza più bassa della capitale d'Oriente è sinteticamente ribadito da G. DAGRON, *La città bizantina* (trad. di M. Forlin Patrucco), in *Modelli di città. Strutture e funzioni politiche* (a cura di P. Rossi), Torino 1987 (= [http://www.itinerarimedievali.unipr.it/v2/pdf/D\\_dagron\\_citta\\_bizantina.pdf](http://www.itinerarimedievali.unipr.it/v2/pdf/D_dagron_citta_bizantina.pdf)), 153 ss. (con bibl.).

<sup>100</sup> Per es. cfr. C. 10.27.2.4, appunto di Anastasio, secondo cui nessuno poteva esser costretto a vendere quella parte dei propri beni indispensabile al fabbisogno personale e a quello della famiglia, poiché «*impium enim est suis aliquem privari et aliis ea suppeditare*».

<sup>101</sup> Cfr., per es., relativamente a un oneroso riscatto di prigionieri di guerra operato grazie ad Anastasio, Marcel. Com., *Chron. ad a.* 517: Mommsen 99 s.

<sup>102</sup> Vale la pena di leggere qui Giovanni Lido, che riferisce un episodio significativo e credibile riguardante la beneficenza anastasiana; si vd. la ricostruzione testuale che ne offre J. CAIMI, *Burocrazia e diritto nel De magistratibus di Giovanni Lido*, Milano 1984, 220 ss.

## Bibliografia

AA. VV., *Les lois religieuses des empereurs romains de Constantin à Théodose II (312-438) 1. Code Théodosien XVI* (trad. J. Rougé - intr. et notes R. Delmaire avec F. Richard et alii), Paris 2005.

G. BARONE ADESI, *Monachesimo ortodosso d'Oriente e diritto romano nel tardo antico*, Milano 1990.

PH. BLAUDEAU, *Rome contre Alexandrie? L'interprétation pontificale de l'enjeu monophysite (de l'émergence de la controverse eutychienne au schisme acacien 448-484)*, in *Adamantius* 12, 2006, 140 ss.

S. E. BOND, *Mortuary Workers, the Church, and the Funeral Trade*, in *JLA*. 6, 2013, 135 ss.

L. BRÉHIER, s. v. *Anastase 20*, in *Dict. d'hist. et de géogr. eccl.* 2, 1914, 1447 ss.

J. CAIMI, *Burocrazia e diritto nel De magistratibus di Giovanni Lido*, Milano 1984.

C. CAPIZZI, *L'imperatore Anastasio I (491-518). Studio sulla sua vita, la sua opera e la sua personalità*, Roma 1969.

ID., *Un negoziato di pace ecclesiastica fallito (515-517)*, in *Le relazioni religiose e chiesastico-giurisdizionali. Atti Congr. intern. sulle relazioni tra le due Sponde adriatiche* Bari 1976, Roma 1979, 46 ss., e in *Riv. st. del Mezzogiorno* 11-12, 1976-77, 45 ss.

ID., *Sul fallimento di un negoziato di pace ecclesiastica tra il papa Ormisda e l'imperatore Anastasio I (515-517)*, in *CS*. 17, 1980, 23 ss.

P. Charanis, *Church and State in the Later Roman Empire. The Religious Policy of Anastasius the First (491/518)*, Thessaloniki 1974, II ed.

C. CORBO, *Paupertas. La legislazione tardoantica*, Napoli 2006

EAD., *Incertae personae e capacità successoria. Profili di una società e del suo diritto*, Napoli 2012.

EAD., *Poveri*, in *Società e diritto nella tarda antichità* (a cura di L. De Giovanni), Napoli 2012, 159 ss.

J. G. CROW, *The Long Walls of Thrace*, in *Constantinople and its Hinterland: Papers from the Twenty-seventh Spring Symposium on Byzantine Studies*, Oxford 1993 (a cura di C. Mango-G. Dagron), Aldershot 1995, 109 ss.

J. G. CROW-A. RICCI, *Investigating the hinterland of Constantinople: interim report on the Anastasian Long Wall*, in *JRA*. 10, 1997, 235 ss.

G. DAGRON, *La città bizantina* (trad. di M. Forlin Patrucco), in *Modelli di città. Strutture e funzioni politiche* (a cura di P. Rossi), Torino 1987 (= [http://www.itinerarimedievali.unipr.it/v2/pdf/D\\_dagron\\_citta\\_bizantina.pdf](http://www.itinerarimedievali.unipr.it/v2/pdf/D_dagron_citta_bizantina.pdf)), 153 ss.

ID., *Costantinopoli. Nascita di una capitale (330-451)* (trad. di A. Serafini), Torino 1991.

ID., "Ainsi rien n'échappera à la réglementation". *État, Église, corporations, confréries: à propos des inhumations à Constantinople*

(IV<sup>e</sup>-X<sup>e</sup> siècle), in *Hommes et richesses dans l'Empire byzantin II, VIII<sup>e</sup>-XV<sup>e</sup> siècle* (a cura di V. Kravari-J. Lefort-J. Morrison), Paris 1991, 155 ss.

F. DALBON, *Le mura di Costantinopoli: Archeologia e Storia*, Bologna 2013, Diss. di Dottorato (<http://amsacta.unibo.it/3748/1/Dalbon.pdf>).

E. DALLEGIO D'ALESSIO, *Galata et ses environs dans l'antiquité*, in *REByz.* 4, 1946, 218 ss.

E. DE AMICIS, *Costantinopoli*, Milano 1877, IV ed. (2002, [http://www.liberliber.it/mediateca/libri/d/de\\_amicis/costantinopoli/pdf/costan\\_p.pdf](http://www.liberliber.it/mediateca/libri/d/de_amicis/costantinopoli/pdf/costan_p.pdf), qui 27)

A. M. DEMICHELI, *La MEGALE EKKLHSIA nel lessico e nel diritto di Giustiniano*, Milano 1990.

EAD., *L'Editto XIII di Giustiniano. In tema di amministrazione e fiscalità nell'Egitto Bizantino*, Torino 2000.

E. DOVERE, *Ius principale e catholica lex (secolo V)*, Napoli 1999, II ed.

ID., *Medicina legum I. Materiali tardoromani e formae dell'ordinamento giuridico*, Bari 2009.

ID., *Medicina legum II. Formula fidei e normazione tardoantica*, Bari 2011.

ID., *Medicina legum III. Credo di Calcedonia e legislazione d'urgenza*, Bari 2013.

ID., *La parca subtilitas di Anastasio I: sana amministrazione, leges, sviluppo*, in *I nuovi caratteri del dualismo nord-sud: aspetti economici, sociali e normativi. Scritti in memoria di Salvatore Vinci* (a cura di R. Bifulco-M. R. Carillo), Napoli 2013, 207 ss. (= in *Κοινωνία* 35, 2011, 63 ss.).

L. DUCHESNE, *L'empereur Anastase et sa politique religieuse*, in *MEFRA*. 32, 1912, 22 ss.

Y. DUVAL, *Auprès des Saints corps et âmes: l'inhumation "ad sanctos" dans la chrétienté d'Orient et d'Occident du III<sup>e</sup> au VII<sup>e</sup> siècle*, Paris 1988.

G. FERRARI DALLE SPADE, *Le immunità ecclesiastiche nel diritto romano imperiale*, in *Scritti giuridici III*, Milano 1956, 125 ss.

V. FRANCHETTI PARDO, *Città, architetture, maestranze tra tarda antichità ed età moderna*, Milano 2001.

A. GRILLMEIER, *Gesù il Cristo nella fede della Chiesa I/II. Dall'età apostolica al concilio di Calcedonia (451)* (a cura e con trad. di E. Norelli-S. Olivieri), Brescia 1982.

F. K. HAARER, *Anastasius I. Politics and Empire in the Late Roman World*, Cambridge 2006.

D. JACOBY, *La population de Constantinople à l'époque byzantine: un problème de démographie urbaine*, in *Byzantion* 31, 1961, 81 ss.

R. JANIN, s. v. *Euphémius*, in *Dict. d'hist. et de géogr. eccl.* 15, 1963, 1410 s.

L. MAGLIARO, *Arianna. La garante della porpora*, Milano 2013.

C. MANGO, *Le développement urbain de Constantinople (IV<sup>e</sup>-VII<sup>e</sup> siècles)*, Paris 1985.

ID., *The Origins of the Blachernae shrine at Constantinople*, in *Acta XIII Congr. intern. arch. christ.* II, Split-Città del Vaticano 1998, 61 ss.

G. MORONI, s. v. *Decano o Decanato*, in ID., *Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica da S. Pietro fino ai nostri giorni XIX*, Venezia 1843, 166.

D. MOTTA, *L'imperatore Anastasio: tra storiografia ed agiografia*, in *MediterrAnt.* 6, 2003, 195 ss.

W. MÜLLER-WIENER, *Costantinopoli, la nuova Roma*, in *Storia di Roma III. L'età tardoantica/II. I luoghi e le culture* (direz. di A. Schiavone), Torino 1993, 143 ss.

V. NERI, *I marginali nell'Occidente tardoantico. Poveri, "infames" e criminali nella nascente società cristiana*, Bari 1998.

J. B. PAPADOPOULOS, *Les palais et les églises des Blachernes*, Thessalonique 1928, II ed.

A. PARIBENI, *Il quartiere delle Blacherne a Costantinopoli*, in *Atti Giornata di Studio «Storia dell'Arte e della Cultura Artistica Bizantina»* (a cura di C. Barsanti-A. Guiglia Guidobaldi-A. Iacobini), Roma 1986, ivi 1988, 215 ss.

I. Petriglieri, *La definizione cristologica di Calcedonia nella cristologia italiana contemporanea*, Roma 2007.

P. RASI, *Donazione di Costantino e di Anastasio alla chiesa di S. Sofia per le spese funeralizie a Costantinopoli*, in *Festschrift für Leopold Wenger. Zu seinem 70. Geburtstag dargebracht von Freunden, Fachgenossen und Schülern II*, München 1945, 269 ss.

É. REBILLARD, *Les formes de l'assistance funéraire dans l'empire romain et leur évolution dans l'antiquité tardive*, in *AnTard.* 7, 1999, 269 ss.

ID., *Religion et sépulture. L'Église, les vivants et les morts dans l'Antiquité tardive*, Paris 2003.

R. RONZANI, *La lettera «Famuli uestrae pietatis» di Gelasio di Roma all'imperatore Anastasio I (CPL 1667, Ep. 8)*, in *Augustinianum* 51, 2011, 501 ss.

ID. (cur.), *Gelasio di Roma, Lettera sulle due nature. Introduzione, testo, traduzione e commento*, Bologna 2011

M. SCHNEIDER, *Die Blachernen*, in *Oriens* 4, 1951, 82 ss.

A. SOLARI, *Il rinnovamento dell'impero romano II. Il primato di Costantinopoli 476-565*, Genova-Roma-Napoli-Città di Castello 1943.

E. STEIN, *Histoire du Bas-Empire II. De la disparition de l'Empire d'Occident à la mort de Justinien (476-565)* (a cura di J.-R. Palanque), Amsterdam 1968.